BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

10

,	
RESOCONTI:	
COMMISSIONI RIUNITE (V E XII):	
Comitato per l'indagine conoscitiva sull'industria chimica Pa	g. 1
GIUSTIZIA (IV):	
In sede consultiva	2
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECI- PAZIONI STATALI (V):	•
In sede consultiva	3
AGRICOLTURA (XI):	
In sede referente	4
Errata corrige	7
CONVOCAZIONI:	
Lunedì 23 ottobre 1972	
Agricoltura (XI) Pa	g. 8
Martedì 24 ottobre 1972	
Affari esteri (III)	8
Bilancio e programmazione - Parteci-	
pazioni statali (V)	8
Istruzione (VIII)	9

INDICE

Mercoledì 25 ottobre 1972

Giunta per le autorizzazioni a pro- cedere in giudizio	Pag.	10
Commissione inquirente per i procedi-		
menti di accusa))	10
Commissioni riunite (I e XIV)))	10
Commissioni riunite (IV e XIII)))	11
Affari costituzionali (I)))	11
Affari esteri (III)))	11
Giustizia (IV)))	11
Bilancio e programmazione - Parteci-	•	
pazioni statali (V)))	12
Finanze e tesoro (VI)))	12
Difesa (VII)))	12
Lavori pubblici (IX)))	13
Lavoro (XIII)))	13

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V) e INDUSTRIA (XII)

Comitato per l'indagine conoscitiva sull'industria chimica.

VENERDÌ 20 OTTOBRE 1972, ORE 10 — Presidenza del Presidente Molè.

Audizione del dottor Renato Gualino, presidente della Rumianca.

Il Comitato ascolta una relazione introduttiva del dottor Gualino sull'attività della Ru-

mianca nel settore chimico, sui suoi programmi di sviluppo e di investimento.

Nella successiva discussione intervengono i deputati Anderlini, Peggio, D'Alema, Raucci, Baslini, nonché il Presidente Molè, ai quali rispondono, fornendo ulteriori chiarimenti, il dottor Gualino e l'ingegner Alberto Carzaniga, coordinatore dei piani di sviluppo della Rumianca.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE CONSULTIVA

VENERDÌ 20 OTTOBRE 1972, ORE 10,40. — Presidenza del Presidente Reale Oronzo.

Disegno e proposte di legge:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici (945);

· Sponziello ed altri: Abrogazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e nuova disciplina dei contratti di affitto di fondi rustici (521);

Bardelli ed altri: Integrazione delle norme sulla disciplina dell'affitto dei fondi rustici di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e provvedimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto (*Urgenza*) (804);

(Parere alla XI Commissione).

Il Presidente avverte che l'esame per il parere dei tre progetti di legge era iniziato in seno al Comitato per i pareri nella seduta del 18 ottobre, nella quale peraltro è stato richiesto che, data l'importanza della materia, il dibattito avesse luogo nella Commissione plenaria.

Il deputato Castelli illustra, in sostituzione del relatore Lospinoso Severini, la portata del disegno e delle proposte di legge, premettendo che il progetto di legge governativo, pur traendo la sua origine dalla sentenza n. 155 del 1972 della Corte costituzionale, modifica anche alcune norme della legge n. 11 del 1971, sull'affitto dei fondi rustici, non toccate dalla pronuncia della Corte.

Rilevato che permangono gravi perplessità, già evidenziate nel corso del dibattito della citata legge, circa il rispetto delle competenze attribuite alle Regioni dall'articolo 117 della Costituzione, osserva che il disegno di legge merita un giudizio favorevole, pur ravvisandosi la necessità di una migliore formulazione di alcune disposizioni, tra le quali quella del-

l'articolo 1, che prevede un'eccessiva discrezionalità delle commissioni tecniche nel rivalutare i canoni di affitto « sulla base degli indici dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agricoli » rilevati dall'ISTAT, norma criticabile anche nel senso che si dovrebbe invece far riferimento ai prezzi alla produzione.

Ugualmente criticabile appare il provvedimento laddove parifica, ai fini della determinazione dei coefficienti, gli investimenti realizzati a totale carico del proprietario rispetto a quelli effettuati con il contributo dello Stato, mentre è ai limiti della incostituzionalità l'esclusione della valutazione degli investimenti fissi quando sul fondo non esistano « fabbricati colonici o aziendali ». E del pari non può non sottolinearsi l'equivoco riferimento, che figura nell'ultimo comma dell'articolo 3, al « livello medio di equità rispondente ai criteri della presente legge ».

Conviene inoltre apportare numerose modifiche formali al disegno di legge, tra l'altro scindendo il nuovo testo, eccessivamente lungo di contenuto e non omogeneo, dell'articolo 3 della legge sull'affitto dei fondi rustici in cinque distinti articoli.

Il relatore Castelli propone quindi di esprimere parere favorevole, subordinato all'accoglimento di alcune delle modifiche suggerite, sul disegno di legge n. 945, e di rinviare ad altra seduta l'espressione del parere sulle proposte di legge nn. 521 e 804.

Il deputato Stefanelli osserva che il disegno di legge n. 945 trae soltanto formalmente le mosse dalla nota sentenza della Corte costituzionale, sulla quale comunque il gruppo comunista esprime una valutazione negativa.

Infatti la nuova disciplina, oltreché rendere più evidente la violazione delle competenze regionali in materia, allarga la discrezionalità delle commissioni tecniche provinciali, le cui attribuzioni vengono ad essere tanto dilatate da assurgere a vera e propria sostanziale fonte del diritto in una materia così delicata e travagliata quale quella dell'affitto di fondi rustici. Soltanto con la fissazione di precisi criteri per un ridotto aumento dei canoni, previsti invece dalla proposta di legge n. 804, l'attività delle commissioni tecniche non invaderebbe la competenza degli organi regionali e potrebbe considerarsi conforme ai principi costituzionali.

Il disegno di legge introduce una serie di innovazioni radicalmente peggiorative della situazione dell'affittuario, che viene esposto ad aumenti di canone decisi sulla base di criteri vaghi, con la possibilità di ingiustificate disparità di trattamento tra provincia e pro-

vincia, addossandosi altresì al coltivatore il rischio della svalutazione monetaria – sinora attribuito al concedente – oltre quello della produzione.

Il riferimento ai prezzi all'ingrosso, inoltre, è tra l'altro punitivo nei confronti dell'affittuario anche perché, a causa dell'intercettazione speculativa dei prodotti delle campagne nonché del monopolio degli attrezzi e concimi agricoli, all'aumento del prezzo all'ingrosso non corrisponde un'elevazione proporzionale del prezzo percepito dal produttore, il quale, inoltre, può essere interessato ad un'unica merce non ricompresa tra quelle il cui valore viene ad accrescersi.

Osserva infine che il disegno di legge, a differenza della proposta di legge n. 804, non reca alcun intervento a favore dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto, le cui istanze hanno invece trovato eco proprio nella citata sentenza della Corte costituzionale.

Dichiara quindi che il gruppo comunista propone di esprimere parere contrario al disegno di legge n. 945 ed alla proposta di legge n. 521, e parere favorevole alla proposta di legge n. 804.

Il deputato Revelli afferma che il disegno di legge, pur apprezzabile nella sua impostazione generale, è suscettibile di alcune critiche, tra cui alcune già evidenziate dal relatore Castelli. Auspica pertanto che la Commissione Agricoltura pervenga, a conclusione del suo esame, ad una più adeguata e corretta formulazione del progetto di legge.

Il deputato Pietro Riccio dichiara di nutrire serie riserve sulla costituzionalità di alcune disposizioni del disegno di legge n. 945, che opera in realtà un trasferimento di reddito dal proprietario del fondo all'affittuario, chiaramente ingiustificato quando quest'ultimo sia un imprenditore e non un coltivatore diretto, e peraltro di entità eccessiva nell'ipotesi di affitto a coltivatore diretto, verificandosi in questo caso un'espropriazione senza indennizzo. Né la proposta di legge n. 804 appare adeguata sotto questo profilo, data l'esiguità del reddito personale alla quale si subordina la tutela del proprietario e stante la disparità di trattamento che deriverebbe dalla discrezionalità dell'ente pubblico nel decidere, caso per caso, se procedere o meno all'acquisto del fondo.

Conclude sottolineando la necessità di eliminare dal provvedimento norme inique ed illegittime, per renderlo adeguato alle esigenze politiche ed economiche del paese.

Il deputato La Loggia concorda con i rilievi espressi dal relatore Castelli circa la formulazione tecnica del provvedimento, ritenendo peraltro giustificata la sostanza dell'articolo 1, che, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale, prevede una rivalutazione biennale dei canoni di affitto.

Il deputato Reggiani, premesso che, esulando dalla competenza della Commissione Giustizia sindacare il merito del disegno di legge, egli si asterrà dal comparare le scelte in esso trasfuse con quelle che, ad esempio, informano la corrispondente legislazione francese, osserva che il disegno di legge non recepisce integralmente le numerose istanze di riforma espresse nel paese, ma peraltro, con i dovuti perfezionamenti formali, merita di essere approvato.

La Commissione delibera quindi a maggioranza di esprimere parere favorevole, condizionatamente ad alcune modificazioni, sul disegno di legge n. 945, e di richiedere che il parere stesso sia stampato ed allegato alla relazione per l'Assemblea. Delibera altresì di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame delle proposte di legge nn. 521 e 804.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE CONSULTIVA

VENERDÌ 20 OTTOBRE 1972, ORE 9. — Presidenza del Presidente PRETI. — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Fabbri; per le finanze, Bellotti.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550, concernente ulteriore proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (Parere alla VI Commissione) (839).

Il Presidente Preti comunica di aver provveduto a distribuire, fin da mercoledì sera, copia della relazione trasmessa dal Governo sul metodo di accertamento dei costi e sul sistema di fissazione dei prezzi al consumo dei prodotti petroliferi. Coglie l'occasione per invitare la Commissione a definire, sollecitamente e in modo positivo il proprio parere, senza inoltrarsi ulteriormente in un esame delle questioni di merito, la cui competenza spetta alla Commissione finanze e tesoro.

Il deputato Raucci dichiara preliminarmente di non condividere le affermazioni del Presidente circa la sfera di competenza assegnata dal Regolamento alla Commissione bilancio, che ha affermato, in più occasioni, il principio secondo cui l'esame dei provvedimenti di volta in volta sottoposti al suo giudizio non può limitarsi ad un mero riscontro delle indicazioni di spesa di copertura, ma deve estendersi anche ad una valutazione delle conseguenze di carattere economico che ne discendono: nel caso del provvedimento in esame è necessario esaminare non solo i riflessi che il progetto di legge comporterà sul bilancio dello Stato per le minori entrate previste, ma anche le conseguenze immediate e indirette sulla situazione economica che potrebbe provocare il massiccio ricorso al mercato finanziario autorizzato per compensare la proroga della defiscalizzazione dei prodotti petroliferi. D'altra parte, la particolare rilevanza e delicatezza dei problemi posti dalla iniziativa legislativa governativa è stata riconosciuta dalla stessa Presidenza della Commissione, che ha ritenuto di non deferire l'esame all'apposito Comitato pareri, ma di riservarlo alla sede plenaria; né possono essere evocati motivi di urgenza per affrettare l'esame della Commissione bilancio sia perché, essendo il provvedimento assegnato in sede referente, la Commissione finanze è tesoro potrebbe concludere l'esame di merito anche prima della trasmissione del parere da parte della Commissione bilancio, sia perche la eventuale scadenza dei termini costituzionali previsti per la conversione del decreto-legge e quindi il pericolo di decadenza del decreto-legge medesimo possono preoccupare il Governo e la magioranza, ma non certamente l'opposizione, la cui azione è diretta alla reiezione del disegno di legge. Lamenta, quindi, la incompletezza della relazione presentata dal Governo per la mancanza di documenti, cui pure la stessa relazione si richiama, che consentano alla Commissione di maturare un giudizio responsabile; non si sa infatti come vengono effettuati i controlli per la determinazione del costo del greggio importato, dei costi di raffinazione e di distribuzione; sicché la sua parte non può che confermare il netto e assoluto dissenso sulla iniziativa legislativa governativa.

Il deputato Peggio manifesta anch'egli riserve sulla documentazione inviata dal Governo. Ritiene che sarebbe necessario, anzitutto, conoscere come il problema dei maggiori costi dei prodotti petroliferi sia siato affrontato e risolto negli altri paesi, con particolare riguardo a quelli della CEE, se siano state adottate misure analoghe a quelle proposte dal Governo italiano e quali conseguenze abbiano provocato. Ritiene, altresì, che il Governo dovrebbe riferire al Parlamento le risultanze delle verifiche e dei controlli operati sui bilanci delle società petrolifere degli ultimi dieci anni per offrire alle Camere un quadro quanto più chiaro e completo possibile circa gli utili e i profitti realizzati. Conclude, ribadendo la opposizione del gruppo comunista al disegno di legge in esame.

Il Presidente Preti rinvia, quindi, il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta di martedì della prossima settimana.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

VENERDÌ 20 OTTOBRE 1972, ORE 9,15. — Presidenza del Presidente TRUZZI. — Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Natali.

Disegno e proposte di legge:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici (Parere della IV Commissione) (945);

Sponziello ed altri: Abrogazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e nuova disciplina di contratti di affitto di fondi rustici (Parere della IV Commissione) (521);

Bardelli ed altri: Integrazione delle norme sulla disciplina dell'affitto dei fondi rustici di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e provvedimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto (Urgenza) (Parere della I, della IV, della V e della VI Commissione) (804).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il deputato Tassi rileva nel dibattito due tendenze contrapposte, ma entrambe errate, l'una della maggioranza che vuole « applicare » la pronuncia della Corte costituzionale, l'altra egualmente inammissibile dell'opposizione di sinistra – espressa in modo brillanle dal collega Valori – che stabilisce una gerarchia tra organi costituzionali ed in particolare di subordinazione della Corte costituzionale nei confronti del Parlamento.

In realtà la Corte si limita a dare un giudizio negativo di incostituzionalità e non positivo di indicazione di ciò che il Parlamento dovrebbe fare. Hanno torto, d'altra parte, gli oppositori di sinistra nel credere che siano norme giuste quelle della legge De Marzi-Cipolla che non sono state intaccate dalla pronuncia della Corte.

In conclusione va ribadito che mentre da un lato la Costituzione rappresenta un organico insieme che esclude, quindi, una qualsiasi gerarchia tra le norme e gli organi costituzionali, dall'altro è errata la preoccupazione di voler a tutti i costi applicare la sentenza della Corte.

Il deputato Bonifazi respinge il più o meno larvato ricatto emerso negli interventi degli oratori della maggioranza, nel senso di voler far passare una legge cattiva, come quella in discussione, per poter rendere applicabile la normativa della De Marzi-Cipolla, risultata - secondo le forze governative - di difficile applicazione. Né si può accogliere il ritmo accelerato di lavoro impresso. Senza spirito polemico e senza strumentalismi facili ritiene utile citare alcune interessanti prese di posizioni della Coltivatori diretti, riportate nel libro verde del 1970, nei quali si sottolinea l'esigenza prioritaria dell'equo canone, onde assicurare l'equa remunerazione del lavoro e la buona conduzione del fondo. Andando ad esaminare da vicino il disegno di legge – in particolare l'articolo 3 – si constata invece una cura particolare nel difendere gli interessi del proprietario, senza preoccuparsi minimamente dell'equa remunerazione del lavoro dell'affittuario. È indiscutibile che il congegno previsto da questo provvedimento garantisca un aumento del canone e, quindi. una corrispondente riduzione della giusta remunerazione del lavoro dell'affittuario. Nel ribadire la critica ai meccanismi previsti dal disegno di legge, che ha vanificato i due elementi più qualificanti della legge n. 11 del '71, l'automaticità e la certezza di rapporti, rileva la situazione di confusione e di assoluto disagio che si è venuta determinando nelle campagne.

Il deputato Marras non può tacere le vivaci ed immediate reazioni delle organizzazioni più rappresentative del mondo del lavoro – cui peraltro fa riscontro l'imbarazzante silenzio dei Coltivatori diretti – a seguito della presentazione del disegno di legge n. 945. Nè si può minimizzare il modo in cui si vuole arrivare all'approvazione del provvedimento, senza neppure consultare la Commissione Affari costituzionali, ai sensi dell'articolo 108 del Regolamento, sul seguito da dare alle sentenze della Corte Costituzionale. Senza riprendere quanto esposto in modo esauriente

dall'onorevole Valori, ribadisce le perplessità per la posizione sorprendente assunta, nella sentenza n. 155, dalla Corte Costituzionale. Fa giustizia delle speculazioni politiche fatte sull'applicazione della legge De Marzi-Cipolla, osservando che la sua parte è cosciente del prezzo che per una grande riforma può essere pagato dalle forze che l'hanno sostenuta. Per questo motivo il gruppo comunista lotta anche oggi per salvaguardare i contenuti altamente positivi della citata legge, contrastando la manovra operata dal Governo e dalla maggioranza con la presentazione del disegno di legge n. 495 e dichiarandosi disponibile per la ricerca di un terreno di intesa se si apporteranno al testo radicali cambiamenti che garantiscano un canone equo e una giusta remunerazione del lavoro dell'affittuario. Così com'è, il provvedimento non migliora la situazione delle campagne ma ne aggrava ulteriormente e in modo determinante l'incertezza e la precarietà economica e sociale. Cita le iniziative prese in Sardegna a favore dei piccoli concedenti nell'ambito di un disegno programmatico generale, quasi operando un'anticipazione di alcuni aspetti delle direttive comunitarie. È questa la via che bisogna seguire anche sul piano nazionale, raccordando il problema dell'affitto alla riforma strutturale collegata all'applicazione delle direttive comunitarie. Se il Governo ha inserito nel provvedimento in esame elementi che la Corte non aveva toccato, vuol dire che si può cogliere questa occasione per completare la disciplina dell'affitto, bisognosa di un approfondimento e allargamento, secondo le proposte da tempo presentate dalla sua parte.

Il deputato Andreoni resta perplesso di fronte alle affermazioni e alle critiche formulate da alcuni oratori dell'opposizione, in particolare dell'onorevole Salvatore, che contrastano con quelle fatte nel corso della discussione sulla legge De Marzi-Cipolla e non si giustificano di fronte al presente provvedimento che ricalca sostanzialmente la citata legge. La strumentalizzazione politica ha trovato, del resto, la sua più tipica espressione nel processo all'intenzione fatto dagli oppositori di sinistra nei confronti del Governo sul limite dell'80 per cento fissato nel penultimo comma dell'articolo 3, che sarebbe giusto ma che si ritiene possa nascondere un qualche trabocchetto. Si potranno certamente aggiungere correttivi, che l'esperienza suggerisce, ad esempio fissando un riferimento al reddito dell'affittuario e non ai prezzi all'ingrosso per la determinazione del coefficiente di adeguamento o modificando la composizione della

Commissione tecnica provinciale, ma si rende urgente e necessario approvare il disegno di legge per evitare che rinasca la lotta nelle campagne, sopita dalla legge sull'equo canone.

Il relatore De Leonardis, replicando ai vari interventi, ringrazia per le critiche costruttive formulate di cui cercherà di tenere conto nella sua relazione e osserva che le motivazioni espresse nella sua esposizione introduttiva non sono state contestate. Al collega Salvatore fa rilevare che la sentenza della Corte costituzionale fa stato e poiché da essa non si poteva prescindere, si rendeva necessaria la presentazione del disegno di legge, che senza andare al di là della sentenza, cerca di colmare il vuoto da essa determinato. Non pensa che si possano accettare le critiche esasperate ed eccessive nei confronti della sentenza e del provvedimento, laddove da alcuni rappresentanti del gruppo comunista si è ammesso che la sentenza ha lasciato in vita molta parte della legge n. 11 del 1971. Il disegno di legge non fa che confermare il significato dinamico dell'affittanza, rispetto al quale il problema della rendita assume un carattere marginale (lo stesso onorevole Salvatore ha affermato che la rendita perde di valore se inserita in un contesto di riforma strutturale). L'esasperazione, invece, della disputa sulla rendita fondiaria rischia di compromettere la realizzazione della stessa riforma strutturale.

Sulla commissione tecnica provinciale, sostiene che debba essere garantita la pariteticità, onde evitare eventuali future censure di incostituzionalità.

Nella fissazione dei meccanismi di rivalutazione non si può prescindere da criteri che tengano conto del fenomeno di svalutazione monetaria e della necessità di ristabilire una corrispondenza tra canone e prezzi dei prodotti agricoli. Il disegno di legge assicura, comunque, un limite con la fissazione dell'80 per cento dei livelli risultanti dall'applicazione della legge del 1962, che in ogni caso non deve essere superato.

È evidente che si può approfondire il problema dell'ancoraggio ai prezzi all'ingrosso, per evitare che si determinino situazioni inique, e tener conto delle osservazioni formulate da alcuni colleghi quale il deputato Vetrone che ha suggerito il riferimento al reddito dell'affittuario. Deve essere, inoltre, chiarito che la legge n. 11 del 1971 non fissava direttamente il criterio dell'automaticità affidando alle Commissioni tecniche provinciali la determinazione delle tabelle. Anche il tanto vituperato terz'ultimo comma dell'arti-

colo 3 del disegno di legge non fa altro che completare la normativa indicando criteri suppletivi per i casi nei quali vengano a mancare le tariffe di redditi dominicali. Conclude sottolineando la necessità di colmare il vuoto che si è venuto a determinare, dando tranquillità e certezza nelle campagne e ponendo anche un presupposto importante in vista dell'applicazione delle direttive comunitarie sulla riforma delle direttive comunitarie.

Il Ministro Natali ricollegandosi alle efficaci puntualizzazioni del relatore, rileva il carattere strumentale apparso evidente nel comunicato dell'ufficio politico del PCI, di molte delle critiche formulate dall'opposizione di sinistra che sembra meno preoccupata delle reali esigenze del mondo contadino che di un'utilizzazione a fini politici generali della tematica dei fitti di fondi rustici. Questo carattere strumentale è tanto più chiaro se si riflette alle affermazioni e agli atteggiamenti tenuti dai rappresentanti comunisti e socialisti nel corso del dibattito sulla legge De Marzi-Cipolla (in particolare alle dichiarazioni dei deputati Bardelli e Salvatore del 14 e 17 dicembre 1970). Personalmente egli conferma quanto ebbe a dichiarare in quella occasione ed invita ad una seria considerazione della gravità del conflitto tra Parlamento e Corte costituzionale che alcuni oratori hanno voluto delineare attaccando l'operato di quest'ultima e giungendo quasi a definire in contrasto con il dettato costituzionale la sentenza n. 155 della Corte. Certe critiche, d'altra parte, suscitano ancor più perplessità se si tiene conto che esse erano adombrate in precedenti prese di posizione di rappresentanti dell'opposizione.

Il Governo ha compiuto il suo dovere presentando un provvedimento che, partendo dai rilievi fatti dalla Corte si propone di colmare le lacune determinate dalla pronuncia di questa, tenendo ben presente quanto non è stato intaccato dalla legge n. 11 del 1971. Ricorda che già nel luglio 1971 i partiti di maggioranza di quell'epoca erano stati d'accordo per la revisione di alcuni punti della legge onde evitare eventuali censure di incostituzionalità. È a questo spirito che si informa anche il provvedimento del Governo che d'altra parte non poteva affrontare per le ragioni di tempestività che la stessa opposizione di sinistra ha più volte sottolineato, affrontare tutta la complessa materia della riforma delle strutture agricole che sarà invece ampiamente approfondita in occasione dello esame delle direttive comunitarie.

Nel merito del provvedimento c'è da osservare che il Governo ha esaltato il carattere di imprenditorialità da tanti invocato nel corso della discussione e nello stesso tempo ha tenuto ben fermi i criteri fondamentali stabiliti dalla legge n. 11 del 1971, introducendo soltanto i cambiamenti resi necessari dalla sentenza della Corte. Il disegno di legge contrariamente a quanto è stato osservato non favorisce affatto la rendita parassitaria e cerca di stabilire un aggancio a dati certi nella determinazione dei criteri di rivalutazione: d'altra parte non è contrario ai suggerimenti formulati, in particolare dal deputato Andreoni, a proposito del riferimento ai prezzi all'ingrosso che peraltro si è dovuto fissare proprio in mancanza di validi e sicuri parametri. Respinge le critiche formulate, in particolare dal deputato Esposto, sul preteso trattamento di favore riservato ai conduttori restringendo le possibilità di affitto ai coltivatori diretti e ricorda in proposito l'atteggiamento tenuto dal senatore Cipolla nella discussione sulla precedente legge. Analogamente non si possono accettare le critiche formulate all'articolo 3 terz'ultimo comma che come ha rilevato il relatore permette di risolvere i casi nei quali non si possono applicare i criteri generali; d'altra parte la commissione tecnica provinciale assicura un equo canone garantendo nello stesso tempo una giusta remunerazione del lavoro. Le possibilità di sperequazione sono in ogni caso evitate da quella sorta di valvola di sicurezza contenuta nel penultimo comma dell'articolo 3 che pone per i canoni il limite dell'80 per cento di quelli risultanti dalle tabelle determinate in base alla legge 567 del 1962. Dopo aver ancora una volta sottolineato che il disegno di legge tende a sviluppare gli investimenti e a migliorare le strutture produttive anche per l'imminente applicazione delle direttive comunitarie, ribadisce l'assoluta necessità di una disciplina giuridica che restituisca la fiducia nelle campagne, salvaguardando gli interessi degli stessi affittuari e consenta di colmare tempestivamente le lacune determinate dalla pronuncia di incostituzionalità della legge n. 11 del 1971.

Il Presidente dopo aver informato la Commissione che la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole sul disegno di legge chiede se non vi siano obiezioni alla scelta del disegno governativo come testo base per l'esame degli articoli.

I deputati Bardelli, Bonifazi, Macaluso e Marras chiedono che venga presa in considerazione anche la proposta di legge presentata dal gruppo comunista, o in caso contrario di predisporre un testo unificato.

Il deputato Sponziello chiede che venga messo a verbale che nonostante la presentazione da parte del suo gruppo di una proposta di legge, la sua parte politica ritiene, per accelerare i tempi di esame in Commissione, che si debba scegliere il disegno di legge del Governo come testo base, onde garantire che si ottemperi, al più presto, agli obblighi costituzionali discendenti dalla pronuncia della Corte costituzionale. Ricorda in proposito la chiara interpretazione dell'articolo 136 della Costituzione data da tale organo nella sentenza del 30 maggio 1965 nella quale si affermava decisamente la cessazione di operatività delle norme dichiarate illegittime la cui efficacia non può ritenersi prolungata fino all'entrata in vigore delle nuove norme sostitutive.

Il deputato Salvatore nel respingere decisamente le affermazioni del deputato Sponziello che sono superflue non essendo mai stato chiesto che il Governo prolunghi l'efficacia di una norma incostituzionale, chiede la predisposizione di un testo unificato.

Il deputato Andreoni tiene a fare osservare che sin dall'inizio della discussione il Presidente, con il tacito accordo di tutti, ha indicato il disegno di legge come testo base; così come del resto è stato confermato nel corso della discussione stessa.

Il Presidente, in applicazione dell'articolo 77 terzo comma del Regolamento, pone in votazione la scelta del disegno di legge governativo come testo base. La Commissione approva.

Il Presidente rinvia il seguito dell'esame a lunedì 23 ottobre, alle 18, invitando a presentare eventuali emendamenti entro la mattinata di quel giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.50.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 19 ottobre 1972, nel comunicato della II Commissione permanente (Affari interni), a pagina 11, seconda colonna, il penultimo comma va sostituito dal seguente:

"Il Presidente Cariglia pone, quindi, in votazione la proposta di esprimere parere favorevole sulla tabella n. 8: stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973 e sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 1971, per la parte concernente il Ministero dell'interno».

CONVOCAZIONI

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Lunedì 23 ottobre, ore 18.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici (945) (Parere della IV Commissione);

Sponziello ed altri: Abrogazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e nuova disciplina di contratti di affitto di fondi rustici (521) — (Parere della IV Commissione);

BARDELLI ed altri: Integrazione delle norme sulla disciplina dell'affitto dei fondi rustici di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e provvedimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto (Urgenza) (804) — (Parere della I, della IV, della V e della VI Commissione);

- Relatore: De Leonardis.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Comitato permanente sull'emigrazione.

Martedì 24 ottobre, ore 18.

Per stabilire il programma dei lavori.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Programmazione - Partecipazioni statali)

Martedì 24 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sugli emendamenti al disegno di legge:

Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, nonché su aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante (304) — (Parere all'Assemblea) — Relatore: Gargano.

Comitato per le partecipazioni statali.

Martedì 24 ottobre, ore 11.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1973 (620);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1973 (Tabella n. 18) — (Parere alla V Commissione) — Relatore: Compagna;

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1971 (621) — (Parere alla V Commissione) — Relatore: Compagna.

Comitato per i pareri.

Martedì 24 ottobre, ore 17.

Parere sulle proposte di legge:

BRESSANI: Disposizione integrativa dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, relativa ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (445) — (Parere alla VI Commissione) — Relatore: Tarabini;

BUFFONE ed altri: Modifiche alle tabelle 1 e 4 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per la parte relativa al ruolo dell'Arma dei carabinieri (198) — (Parere alla VII Commissione) — Relatore: Grassi Bertazzi;

ANDERLINI ed altri: Concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'Istituto per lo studio della società contemporanea (ISSOCO) (302) — (Parere alla VIII Commissione) — Relatore: Corà;

Boffardi Ines: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva della amministrazione del Corpo forestale dello Stato (118) — (Parere alla XI Commissione) — Relatore: Mazzotta;

Senatori PIERACCINI ed altri: Istituzione di una seconda Università statale in Roma (Approvata in un testo unificato dalle Commissioni riunite VII e VIII del Senato della Repubblica) (711) — (Parere alla VIII Commissione, competente in sede legislativa) — Relatore: Gargano.

Parere sui disegni di legge:

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a costruire edifici da destinare a sede di uffici locali (764) — (Parere alla X Commissione, competente in sede legislativa) — Relatore: Altissimo;

Concessione, a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di un contributo straordinario per la gestione degli acquedotti lucani (773) — (Parere alla IX Commissione, competente in sede legislativa) — Relatore: Di Giesi;

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, recante nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico 1972-73 e per le altre necessità straordinarie e urgenti (Approvato dal Senato) (947) — (Parere alla VIII Commissione) — Relatore: Molè.

Parere sulle proposte di legge:

DE LORENZO GIOVANNI: Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 28 ottobre 1970, n. 822, per l'avanzamento dei capitani anziani dell'arma dei carabinieri (247) — (Parere alla VII Commissione) — Relatore: Cattanei;

Lospinoso Severini ed altri: Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (379) — (Parere alle Commissioni riunite IV e XIII) — Relatore: Carenini.

Parere sul disegno di legge:

Contributo alla società nazionale « Danțe Alighieri » con sede in Roma, per il quinquennio 1971-1975 (825) — (Parere alla III Commissione) — Relatore: Tarabini.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Martedì 24 ottobre, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, recante nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico 1972-73 e per altre necessità straordinarie e urgenti (Approvato dal Senato) (947) — Relatore: Meucci — (Parere della I e della V Commissione).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1973 (620);

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1973 (Tabella 7);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1971 (621);

- (Parere alla V Commissione);
- Relatore: Rausa.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Martedì 24 ottobre, ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1973 (620);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno finanziario 1973 (Tabella n. 10):

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1971 (621);

— (Parere alla V Commissione) — Relatore: Marzotto Caotorta,

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Martedì 24 ottobre, ore 16,30.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1973 (620).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1973. (*Tabella n. 14*).

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1971 (621):

— (Parere alla V Commissione) — Relatore: Caroli;

e discussione della risoluzione Milani n. 7-00005-12.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Mercoledì 25 ottobre, ore 16.

Esame delle domande di autorizzazione a procedere:

contro il deputato Lospinoso Severini (Doc. IV, n. 38) — Relatore: Gerolimetto;

contro il deputato Caradonna (Doc. IV, n. 41) — Relatore: Cavaliere;

contro il deputato Giovanni De Lorenzo (Doc. IV, n. 49) — Relatore: Boldrin;

contro il deputato Giuseppe Niccolai (Doc. IV, n. 63) — Relatore: Boldrin;

contro Scuderi Giovanni (Doc. IV, n. 48)

- Relatore: Felisetti;

contro Mainardi Flaminio (Doc. IV, n. 60)

- Relatore: Felisetti;

contro Cardella Francesco (Doc. IV, n. 61)

- Relatore: Felisetti;

contro La Leggia Salvatore (Doc. IV, n. 62)

- Relatore: Felisetti;

contro Del Grande Fausto (Doc. IV, n. 65)

- Relatore: Manco;

contro Fiorillo Carmine (Doc. IV, n. 66)

- Relatore: Cavaliere;

contro Di Palma Eleuterio (Doc. IV, n. 67)

- Relatore: Cavaliere;

contro Fallarino M., Pipparelli F., Convito M., Fanfano G. (Doc. IV, n. 68) — Relatore: Cavaliere.

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Mercoledì 25 ottobre, ore 16,30.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali) e XIV (Igiene e sanità)

Mercoledì 25 ottobre, ore 11.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

Caruso ed altri: Modifiche ai compiti, all'ordinamento e alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (*Urgenza*) (659):

— Relatori: per la I Commissione Vecchiarelli; per la XIV Commissione Cattaneo Petrini Giannina — (Parere della III, V, VI e della VIII Commissione).

COMMISSIONI RIUNITE

Giustizia (IV) e Lavoro (XIII)

Mercoledì 25 ottobre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

LOSPINOSO SEVERINI ed altri: Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (379) — (Parere della V Commissione);

Bonomi ed altri: Esonero dei lavoratori dal pagamento delle spese di soccombenza nei giudizi proposti dai lavoratori nei confronti degli istituti assicuratori (268);

— Relatori: per la IV Commissione: Lospinoso Severini; per la XIII Commissione: Del Pennino.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari Costituzionali)

Mercoledì 25 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali - EAGAT. (675) — (Parere alla V Commissione) — Relatore: Olivi.

Parere sulle proposte di legge:

CECCHERINI ed altri: Nuove norme sulle servitù militari (66);

LIZZERO ed altri: Riforma delle leggi sulle servitù militari (136);

Bressani ed altri: Nuove norme sulle servitù militari (192) — (Parere alla VII Commissione) — Relatore: Bressani.

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, recante nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico 1972-73 e per altre necessità straordinarie e urgenti. (Approvato dal Senato) (947) — (Parere alla VIII Commissione) — Relatore: Galloni.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

VAGHI ed altri: Disposizioni per i casi di annullamento di concorsi e di scrutini di pubblici dipendenti e professionisti (592) — Relatore: Bianchi Fortunato.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Mercoledì 25 ottobre, ore 10.

Interrogazioni:

Berlinguer Enrico ed altri: 5-00022;

Sandri ed altri: 5-00061;

Berlinguer Enrico ed altri: 5-00066;

Fracanzani ed altri: 5-00070; Galluzzi ed altri: 5-00075; Corghi ed altri: 5-00076; Della Briotta: 5-00089; Della Briotta: 5-00090; Cardia ed altri: 5-00093; Fracanzani ed altri: 5-00096;

Galluzzi ed altri: 5-00131.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Comitato per i pareri.

Mercoledì 25 ottobre, ore 18.

Parere sulle proposte di legge:

CECCHERINI ed altri: Nuove norme sulle servitù militari (66);

Lizzero ed altri: Riforma delle leggi sulle servitù militari (136);

Bressani ed altri: Nuove norme sulle servitù militari (192);

— (Parere alla VII Commissione) — Relatore: Assante.

Parere sulle proposte di legge:

Castelli: Interpretazione autentica degli articoli 276 e 277 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (375) — (Parere alla VI Commissione) — Relatore: Lospinoso Severini;

MICHELI PIETRO e TANTALO: Norme interpretative della legge 24 dicembre 1969, n. 1038, concernente la legge tributaria sulle successioni (149) — (Parere alla VI Commissione) — Relatore: Micheli Pietro;

LAFORGIA ed altri: Disciplina della professione di agente in mediazione (92) — (Parere alla XII Commissione) — Relatore: Terranova;

VICENTINI: Modifiche alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, in materia di usi civici (200) — (Parere alla XI Commissione) — Relatore: Castelli.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione – Partecipazioni statali)

Mercoledì 25 ottobre, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 25 ottobre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 otlobre 1972, n. 550, concernente ulteriore proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (339) — Relatore: Frau — (Parere della V Commissione). Seguito dell'esame della proposta di legge:

Gramegna ed altri: Estensione delle disposizioni in materia di pensioni di guerra ai civili caduti nel corso di dimostrazioni avvenute dopo il 25 luglio 1943 (81) — Relatore: Serrentino — (Parere della II e della V Commissione).

Esame della proposta di legge:

Belci e Marocco: Integrazione della dotazione del fondo di rotazione per iniziative economiche del territorio di Trieste e della provincia di Gorizia, istituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908 (586) — Relatore: Mazzarrino — (Parere della V Commissione).

Comitato per i pareri.

Per procedere alla propria costituzione.

VII COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa)

Mercoledì 25 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

Buffone ed altri: « Modifiche alle tabelle 1 e 4 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per la parte relativa al ruolo dell'Arma dei carabinieri (198);

DE LORENZO GIOVANNI: « Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 28 ottobre 1970, n. 822, per l'avanzamento dei capitani anziani dell'Arma dei carabinieri (247);

— Relatore: Mazzarino — (Parere della V Commissione).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulle proposte di legge:

CICCARDINI ed altri: « Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 » (221);

BOFFARDI INES ed altri: « Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei beneficì di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 » (369);

GARGANO: « Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernente la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle forze armate » (703);

LENOCI: « Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernente la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle forze armate » (667);

— Relatore: Vaghi — (Parere della II Commissione).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 25 ottobre, ore 9,30.

Svolgimento di interrogazioni:

Tani 5-00072; Tani 5-00103.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Concessione, a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di un contributo straordinario per la gestione degli acquedotti lucani (773) — Relatore: Lapenta — (Parere della V Commissione);

Modifica all'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, contenente norme per l'esecuzione della legge 19 gennaio 1942, n. 24, istitutiva dell'Ente acquedotti siciliani (774) — Relatore: Matta — (Parere della I Commissione).

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

LOMBARDI GIOVANNI ENRICO ed altri: Proroga dei termini per l'esecuzione delle opere di costruzione del canale Milano-Cremona-Po (612) — Relatore: Beccaria — (Parere della V e della X Commissione).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulla proposta di legge:

Senatori PIERACCINI ed altri; Senatori FAL-CUCCI FRANCA ed altri: Istituzione di una seconda Università statale in Roma (Approvata in un testo unificato dalle Commissioni riunite VII e VIII del Senato) (711) — (Parere alla VIII Commissione) — Relatore: Petrucci;

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto (895) — (Parere alla V. Commissione) — Relatore: Degan.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Mercoledì 25 ottobre, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara (779);

DURAND DE LA PENNE: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (69);

Ballarin ed altri: Revisione della legislazione sulla previdenza marinara (329);

BOFFARDI INES ed altri: Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara (418):

MACCHIAVELLI ed altri: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara (440);

— Relatore: Boffardi Ines — (Parere della V e della X Commissione).

Esame delle proposte di legge:

PICCINELLI: Modifica alle norme sulla prevenzione e l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi (245);

Bortot ed altri: Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da inalazione di polvere;

— Relatore: Pezzati — (Parere della V e della XIV Commissione).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 20.